



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”* e, in particolare l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo dell’articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-quater*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che prevede sia bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all’articolo 22, del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, e le lettere *aaaa-quinquies*) e *aaaa-sexies*) nonché l’art.3, commi *7-ter*, 13 e 13-bis;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto *“Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale”*;
- VISTO decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante *“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e, in particolare, l'articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, recante *“Istituzioni degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 18 maggio 2021, recante *“Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli e della Carriera dei Funzionari Tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 aprile 2020, recante *“Modalità attuative per il transito e l'accesso, mediante concorso interno, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater) e aaaa-quinquies), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”* che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1), il numero dei posti da mettere a concorso;
- VISTO il decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione del 9 febbraio 2021, n. AAOODPIT141, contenente l'elenco degli enti certificatori delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera;
- RITENUTO di dover bandire un concorso interno, per titoli, per 130 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato, per provvedere alla copertura del contingente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *aaaa-quater*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. **130 posti** per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato per l'impiego nel settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver acquisito esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario in uno degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, o in altri uffici, titolari di funzioni analoghe, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero di altre amministrazioni pubbliche, mediante svolgimento di mansioni di supporto alle attività di assistenza sanitaria, medico-legali e di medicina preventiva per il personale della Polizia di Stato, all'accertamento dell'idoneità psicofisica, nonché alle funzioni di direzione e coordinamento sanitario; è ammesso il cumulo tra periodi di attività svolte in ruoli diversi, purché non interrotti, salvo il caso di frequenza di corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente o vice sovrintendente tecnico. Non sono considerati validi i periodi di assenza dal servizio che comportano perdite di anzianità;
 - b) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
 - c) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelativamente dal servizio, come previsto dall'articolo 93 del citato d.P.R. n. 3/1957, restando ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 94.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data del bando di concorso e risultare dallo stato matricolare o essere attestati dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza di ciascun candidato e, limitatamente a quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo, devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla medesima procedura.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".

6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo *corporate* di posta elettronica, una mail con allegata la domanda presentata, che sarà possibile stampare.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio alla data del presente bando;
- d) l'Ente Matricolare di riferimento alla data del presente bando;
- e) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, alla data del presente bando;
- f) la data di immissione nei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici;
- g) i periodi di attività svolti, anche in ruoli diversi, purchè non interrotti, nel settore sanitario in uno degli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), del citato d.P.R. n. 208/2001, o in altri uffici, titolari di funzioni analoghe, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero di altre amministrazioni pubbliche, mediante svolgimento mansioni di supporto alle attività di assistenza sanitaria, medico-legali e di medicina preventiva per il personale della Polizia di Stato, all'accertamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'indoneità psicofisica, nonché delle funzioni di direzione e coordinamento sanitario;

- h) di non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- i) di non aver conseguito, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- j) di non essere sospeso cautelativamente dal servizio, alla data del presente bando, ai sensi dell'art. 93 del citato d.P.R. n. 3/1957;
- k) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
- l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000.

4. Il candidato che intende revocare la domanda di partecipazione deve procedere secondo le indicazioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) **TITOLI DI SERVIZIO**, fino a punti 40:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 16;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti e nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 8;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo e di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 4;
- 4) periodi di servizio pari ad un anno, o frazione di anno superiore a mesi 6, nel settore sanitario oltre il periodo minimo richiesto quale requisito di ammissione al concorso, fino a punti 6;
- 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
- 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" fino a punti 2.

b) **TITOLI DI CULTURA**, fino a punti 10:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 1;
- 2) diploma di laurea triennale, fino a punti 2;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica o equipollente, fino a punti 3;
- 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cfr. il decreto MIUR AOODPIT141 del 09.02.2021 e successivi aggiornamenti), fino a punti 1;
- 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1;
- 6) abilitazioni professionali, fino a punti 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione nonchè annotati nello stato matricolare alla medesima data.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
 - b) attribuzione proporzionale del punteggio per gli anni eccedenti il requisito minimo di cinque anni di esperienza nel settore sanitario.
4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'Ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 6

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

- 1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
- 2. A parità di punteggio prevale la posizione nel ruolo di provenienza.
- 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
- 4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del citato d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

ART. 8

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al d.lgs. n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 31 DIC, 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini